


*Quaderni
di Teoria Sociale*

numero

1 | 2021



Morlacchi Editore

QUADERNI DI TEORIA SOCIALE

n. 1 | 2021

Morlacchi Editore

Quaderni di Teoria Sociale

Direttore

Franco CRESPI

Co-direttore

Ambrogio SANTAMBROGIO

Comitato di Direzione

Teresa GRANDE, Paolo MONTESPERELLI, Vincenza PELLEGRINO,
Massimo PENDENZA, Walter PRIVITERA, Ambrogio SANTAMBROGIO

Comitato Scientifico

Domingo Fernández AGIS (Università di La Laguna, Tenerife), Ursula APITZSCH (Università di Francoforte), Stefano BA (University of Leicester), Gabriele BALBI (Università della Svizzera Italiana), Giovanni BARBIERI (Università di Perugia), Francesca BIANCHI (Università di Siena), Lorenzo BRUNI (Università di Perugia), Enrico CANIGLIA (Università di Perugia), Massimo CERULO (Università di Perugia-CERLIS, Paris V Descartes), Daniel CHERNILO (Università di Loughborough, UK), Luigi CIMMINO (Università di Perugia), Luca CORCHIA (Università di Pisa), Riccardo CRUZZOLIN (Università di Perugia), Alessandro FERRARA (Università di Roma III), Teresa GRANDE (Università della Calabria), David INGLIS (Università di Exeter, UK), Paolo JEDLOWSKI (Università della Calabria), Carmen LECCARDI (Università di Milano Bicocca), Danilo MARTUCCELLI (Université Paris V Descartes), Paolo MONTESPERELLI (Università di Roma La Sapienza), Andrea MUEHLEBACH (Università di Toronto), Ercole Giap PARINI (Università della Calabria), Vincenza PELLEGRINO (Università di Parma), Massimo PENDENZA (Università di Salerno), Valérie SACRISTE (Université Paris V Descartes), Loredana SCIOLLA (Università di Torino), Adrian SCRIBANO (CONICET-Instituto de Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires) Roberto SEGATORI (Università di Perugia), Vincenzo SORRENTINO (Università di Perugia), Gabriella TURNATURI (Università di Bologna).

Redazione a cura di RILES | Per il triennio 2019-2021

Lorenzo BRUNI, Luca CORCHIA, Gianmarco NAVARINI, Vincenzo ROMANIA

I Quaderni di Teoria Sociale utilizzano i criteri del processo di referaggio indicati dal Coordinamento delle riviste italiane di sociologia (CRIS).

Nota per i collaboratori

I Quaderni di Teoria Sociale sono pubblicati con periodicità semestrale. I contributi devono essere inviati a redazioneQTS@gmail.com; ambrogio.santambrogio@unipg.it.

Per abbonarsi e/o acquistare fascicoli arretrati: redazione@morlacchilibri.com

I Quaderni di Teoria Sociale usufruiscono di un finanziamento del Dipartimento di Scienze Politiche, progetto di eccellenza LePa, Università degli studi di Perugia.

QUADERNI DI TEORIA SOCIALE, n. 1 | 2021. ISSN (print) 1824-4750 – ISSN (online) 2724-0991

Il numero è disponibile anche in Open Access e acquistabile nella versione cartacea sul sito internet www.morlacchilibri.com/universitypress/.

Copyright © 2021 by Morlacchi Editore, Piazza Morlacchi 7/9 | Perugia. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata. www.teoriasociale.it | redazione@morlacchilibri.com | www.morlacchilibri.com. Stampa: giugno 2021, Logo srl, via Marco Polo 8, Borgoricco (PD).

QUADERNI DI TEORIA SOCIALE

n. 1 | 2021

Sommario

MONOGRAFIA

Partecipazione politica: dimensioni e frontiere
a cura di Marco Damiani e Alessandra Valastro

LORENZO VIVIANI	
<i>Partecipazione e identità nella politica post-rappresentativa</i>	11
MARCO DAMIANI	
<i>Le forme nuove della partecipazione politica</i>	35
ALESSANDRA ALGOSTINO	
<i>La partecipazione dal basso: movimenti sociali e conflitto</i>	61
ALESSANDRA VALASTRO	
<i>Partecipazione e distanziamenti: dove vanno il pluralismo, il dissenso e il conflitto sociale?</i>	87
MICHELE SORICE	
<i>Partecipazione disconnessa. Democrazia deliberativa e azione sociale nel paradigma della crisi</i>	115
MARINA PIETRANGELO	
<i>Partecipazione democratica e trasformazione digitale</i>	143

SAGGI

STEFANO BA'

Social links and precarious work – the dignity of families in insecure jobs as a concept to understand their experiences 167

LUCA MARTIGNANI

La rappresentazione critica e sociale del personaggio del giustiziere nella quadrilogia di Giorgio Scerbanenco 189

PAOLO MONTESPERELLI

Verità e ricerca sociale in Hans-Georg Gadamer 211

DAVIDE SPARTI, TARCISIO LANCIONI

Normatività dinamica. Landowski e la sociosemiotica dei regimi di interazione 235

INTERVISTA

AMBROGIO SANTAMBROGIO (A CURA DI)

Cultura del limite e pragmatismo esistenziale. Intervista a Franco Crespi 261

NOTE CRITICHE

ENRICO CANIGLIA

Teorie cospirative: l'ermeneutica del sospetto in un'epoca di instabilità epistemica
Jaron Harambam, Conspiracy Culture. Truth and Knowledge in An Era of Epistemic Instability, London, Routledge, 2020, 243 pp. 277

AMBROGIO SANTAMBROGIO

La sociologia come studio della società
Franco Rositi, L'oggetto società. Studi di teoria sociologica, Pavia University Press, Pavia, 2020, 243 pp. 283

RECENSIONI

GIACOMO LAMPREDI

Mariano Longo, Emotions through Literature: Fictional Narratives, Society and the Emotional Self, *London, Routledge, 2019, 214 pp.* 293

RITA MARCHETTI

Giuseppe A. Veltri, Digital Social Research, *Cambridge, Polity Press, 2020, 231 pp.* 299

DEVI SACCHETTO

Antonella Ceccagno, City Making & Global Labor Regimes. Chinese Immigrants and Italy's Fast Fashion Industry, *Cham, Palgrave Mac Millan, 2017, 301 pp.* 305

Abstract degli articoli 309

Notizie sui collaboratori di questo numero 317

Elenco dei revisori permanenti 321

Avvertenze per Curatori e Autori 323

MARINA PIETRANGELO

Partecipazione democratica e trasformazione digitale¹

1. Premessa. La partecipazione democratica “sulla” Rete

La comparsa di Internet e specialmente di alcune sue applicazioni ha inevitabilmente imposto una riconsiderazione di alcuni istituti giuridici già regolati come strumenti della partecipazione democratica, apparentemente rinverdiati dai più agili processi informativi e comunicativi in Rete. Si tratta di metodi partecipativi che il diritto positivo ben conosce, tanto nelle forme della rappresentanza mediata da partiti e movimenti, quanto come processi di coinvolgimento diretto delle persone nella definizione delle regole di governo della vita delle comunità.

Muovendo dall'esame della già sovrabbondante e stratificata regolazione sull'utilizzo delle applicazioni digitali in ambito pubblico, verranno qui svolte alcune osservazioni attorno alla cosiddetta “partecipazione democratica elettronica” (per stare al lessico del nostro legislatore statale)². Ma l'esame del diritto positivo, cresciuto in modo esponenziale negli ultimi decenni, quasi rincorrendo le mutazioni degli strumenti di cui promuove e regola l'impiego, sarà anche punto di avvio di riflessioni più estese sulla garanzia dei diritti di partecipazione democratica dopo Internet.

Perché la Rete (*rectius* alcune sue applicazioni), da strumento in ipotesi funzionale ad accrescere e vivificare gli spazi di confronto e relazione tra le persone, è invece divenuta in molti casi mezzo che alimenta le disuguaglianze: esse sono

1. Il seguente articolo non è stato sottoposto al consueto processo di valutazione. Direzione e Redazione della rivista si sono assunte la responsabilità scientifica della sua pubblicazione.

2. La formula è tratta dall'articolo 9 (Partecipazione democratica elettronica) del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), modificato e integrato da ultimo nel 2016 (con il d.lgs. n. 179 del 2016), su cui v. *infra* il par. 3.2.

cresciute, albergano oramai sottotraccia, malcelate, nonostante – come detto – una oramai copiosa regolazione sulla digitalizzazione, che non è dunque valsa ad arginarle. Inoltre, alle diseguaglianze originarie se ne sono aggiunte di nuove, più insidiose, perché non visibili, alimentate dalle opache relazioni tra i singoli che “si muovono nella Rete” e coloro che verticalmente “muovono la Rete”. Vedremo, infatti, più avanti come vecchi o nuovi diritti di partecipazione investiti dall’uso degli strumenti digitali manchino ancora di effettività o siano “appaltati” di fatto a veri e propri sistemi giuridici alternativi che si collocano non di rado al di fuori del solco delle garanzie tracciato nelle Carte costituzionali dei Paesi democratici. La riflessione qui proposta ruota, dunque, attorno a due prospettive distinte e complementari a un tempo; entrambe – come anticipato – muovono dall’esame dei modi e degli effetti dell’intervento dei regolatori sulle nuove forme di partecipazione in Rete.

In particolare, nella prima parte del lavoro l’osservazione cadrà su uno speciale tipo di applicazione, i social media, utilizzata con finalità comunicativa e partecipativa; nella seconda parte dello scritto, invece, saranno esaminate le consultazioni online aperte dai decisori pubblici sui propri siti istituzionali. L’analisi svolta tende a mostrare, nel primo caso, un vuoto normativo, un diritto cedevole che si fa regola solo come rimedio, come reazione, come argine tardivo; nel secondo caso, un diritto fragile fatto di norme programmatiche, presenti da tempo nel nostro ordinamento, ma poco incisive e prive di adeguata attuazione. In entrambi i casi, si tratta di fenomeni utili per comprendere e analizzare l’agire pubblico contemporaneo, il ruolo dei decisori pubblici e i modelli – prima ancora che gli strumenti tecnologici – di relazione e confronto tra questi e le loro comunità al tempo della cosiddetta “trasformazione digitale”³.

3. Scrive Valastro [2017, 80]: “l’utilizzo delle tecnologie rappresenta una potenzialità ulteriore per la realizzazione delle forme di partecipazione in comunità territoriali particolarmente ampie (...) Ma questo non sposta i termini della questione di fondo: la c.d. e-democracy non esiste; esiste piuttosto un’azione pubblica che sceglie i mezzi più adeguati per realizzare i propri obiettivi, orientandone l’utilizzo verso la realizzazione del modello di democrazia cui si ispira. E in un modello di democrazia sostanziale, ispirato a valori di eguaglianza, solidarietà e partecipazione effettiva, una volta scelto il mezzo non è consentito ai soggetti pubblici di disinteressarsi delle modalità e degli effetti del suo utilizzo; al contrario, le scelte politiche in ordine agli effetti che si vogliono realizzare tramite l’utilizzo del mezzo

2. Il diritto cedevole: partecipazione democratica e social media

I regolatori hanno spesso rincorso le evoluzioni (delle applicazioni) di Internet, finendo non di rado per ingessare in fonti primarie strumenti divenuti poi obsoleti, ma al contempo – tra le maglie di quella regolazione – hanno anche lasciato che fossero altri a decidere sia le modalità di utilizzo degli strumenti sia i margini (gli spazi di libertà) entro cui poterli impiegare⁴. È questo il caso dei più diffusi social media, ampiamente utilizzati dalle istituzioni pubbliche per la stessa finalità comunicativa che la legge assegna ad altri strumenti (i siti web istituzionali), senza tuttavia considerarne i caratteri differenti sotto il profilo oggettivo (la regolazione dell’oggetto) e soggettivo (la regolazione dell’uso da parte degli “utenti”). Di fatto, ciò ha generato o caldeggiato nella collettività l’idea che si tratti di mezzi tutti egualmente funzionali all’esercizio di una o più libertà democratiche, secondo quella astratta e approssimativa rappresentazione della rete Internet come nuova arena pubblica in cui esercitare vecchi e nuovi diritti, comprese inedite forme di partecipazione alla vita delle comunità. E invece così non è, e le molte e differenti applicazioni di Internet richiedono di essere osservate separatamente, specie quelle pensate, realizzate e alimentate (legittimamente) come prodotti

tecnologico diviene uno dei principali misuratori della qualità e dell’efficacia dell’agire pubblico”. Ultima in ordine di tempo, la locuzione “trasformazione digitale” è la formula che la Commissione europea utilizza oggi per indicare l’insieme delle sue azioni in tema di digitalizzazione. Cfr. COM(2020) 790 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul piano d’azione per la democrazia europea del 3 dicembre 2020 (cosiddetto *Democracy Action Plan*).

4. In tal senso, volendo v. Pietrangelo [2018]. Più di recente, v. anche Restà [2020] e Della Morte, Mascheroni [2021]. Sulla regolazione in tema di utilizzo delle “piattaforme digitali di grandi dimensioni” si sta ora muovendo l’Unione europea, seppur con evidente ritardo: cfr il *Digital Services Act* (COM/2020/825 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE) e il *Digital Market Act* (COM/2020/842 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale – legge sui mercati digitali). Rilevante sulla materia anche il *Democracy Action Plan* (COM(2020) 790 cit.), atto programmatico nel quale la Commissione europea in materia di digitalizzazione mostra una apertura anche sui diritti di partecipazione democratica: cfr. il par. 2.4 *Promozione dell’impegno democratico e della partecipazione attiva al di là delle elezioni*.

commerciali. Benché tardiva, questa consapevolezza è ora rilevabile anche a livello istituzionale, come emerge per esempio in alcune recenti proposte regolatorie della Commissione europea⁵.

Questi caratteri rilevano particolarmente dal punto di vista giuridico, forse più che in sé soli, proprio per i limiti che il diritto positivo pone a certe azioni in quanto limitanti o soppressive dell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti o legislativamente previsti. Così che proprio la grande diffusione dei cosiddetti social media, e particolarmente dei più utilizzati dalla popolazione mondiale, impone una riflessione anche sulle modalità di produzione delle regole, sul ruolo dei regolatori e sul tipo di intervento richiesto da tale elevata diffusione. Ad una prima osservazione, si è per lo più trattato di interventi di tipo reattivo o correttivo: i decisori pubblici si sono limitati ad arginare, contrastare o inibire fenomeni compressivi delle libertà personali, spesso malamente o tardivamente, senza dunque alcuna consapevolezza dell'impatto sociale generato da questi mezzi. Si è dunque trattato di intervenire per salvaguardare il diritto alla protezione dei dati personali (raccolti e trattati dai social media); o di disincentivare e punire i discorsi incitanti all'odio o al terrorismo (svolti mediante i social media); o ancora di limitare le aggressioni nei confronti dei minori (registrate sui social media); e più ancora⁶.

Un diritto reattivo, dunque, tutto giocato in difesa: chiamato in causa, se fosse necessario, non per regolare gli effetti sociali positivi (espansione delle libertà) occasionati dal nuovo fenomeno, ma gli effetti sociali negativi, cioè le violazioni del diritto positivo vigente da quello occasionate ovvero i colpi inferti a un sistema di regole riconosciute che appare cedevole e che sembra arretrare dinanzi a un altro sistema di regole che prende forma nei social media. Un sistema che sottotraccia tende a vivere di vita propria, a farsi autonomo, alternativo rispetto al diritto po-

5. COM(2020) 842 cit., Considerando 7: “È pertanto opportuno garantire in tutta l'Unione tutele normative adeguate agli utenti commerciali e agli utenti finali di servizi di piattaforma di base forniti da gatekeeper, per contrastare i comportamenti sleali di questi ultimi al fine di agevolare le attività economiche transfrontaliere all'interno dell'Unione e così migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e rispondere alla frammentazione che sta emergendo o che potrebbe emergere nei settori specifici contemplati dal presente regolamento”.

6. Esempi ne sono la ricca letteratura giuridica sui fenomeni dell'odio online, del cyberbullismo o del revenge porn ecc. Su alcuni di tali profili, tra gli altri, v. Abbondante [2018]; Schiavon [2017]; Rospì [2017].

sitivo: un “sistema giuridico alternativo”, che forza l’ordine costituito e che tende a negare le regole degli ordinamenti democratici, che non accresce le potenzialità partecipative di alcuno, né pare utile al pluralismo e al dibattito pubblico⁷.

2.1. Le regole dei social media: spazi sociali interni al diritto positivo o spazi giuridici negativi

Se osservati sotto il profilo giuspubblicistico, dunque, i più diffusi social media contemporanei parrebbero atteggiarsi a “sistemi giuridici alternativi”, forniti cioè di una regolazione autonoma rispetto a quella definita nei sistemi giuridici entro cui operano. In tal senso, essi starebbero a rappresentare quasi un “diritto negativo”, cioè un diritto nuovo, presente e insistente nella società, riconducibile tuttavia a un micro-ordinamento che sembra sovrapporsi o opporsi al diritto positivo. Questa coesistenza di sistemi giuridici diversi (positivo e negativo), come già accaduto nel corso della storia moderna, ancora una volta in ipotesi potrebbe giovare sia per rimeditare le modalità di esercizio di certe libertà, sia anche per assimilarne di nuove (si pensi, per esempio, al diritto di accesso a Internet).

A ben vedere, però, proprio per il caso dei social media, e per l’appunto senza atteggiamenti preconcetti, questa dinamica sembrerebbe evidenziare un effetto opposto rispetto ai casi appena menzionati. Queste applicazioni, infatti, più che essere idonee a servire da “ricostituente” per libertà prima sostanzialmente emarginate, al contrario parrebbero esse stesse lesive di libertà già fragili, mostrando quindi un grado davvero tenue di compatibilità con l’ordinamento giuridico vigente, in principio esclusivo ed escludente. Come anticipato, cioè, sembra forte

7. I social media gestiti dagli oligopolisti della Rete non offrono servizi gratuiti; l’accesso al servizio ha un costo elevatissimo, seppure non dichiarato né concordato, che è anzitutto identificabile nella gestione di grandi quantità di dati. Facebook, Twitter, Instagram, Google, Amazon (i cosiddetti Gatekeeper) sono aziende che vendono prodotti commerciali, che inevitabilmente costano, alla stessa maniera di altri beni o servizi. I servizi offerti dai social media però hanno un prezzo altissimo, clandestino, sproporzionato e tratto con l’inganno; ne consegue che le relazioni e le comunicazioni tra le persone appaiono solo più fluide e più agevoli, senza tuttavia esserlo davvero. Come detto, la Commissione europea ha adottato nel mese di dicembre 2020 due proposte di regolamento che vorrebbero muoversi nella direzione di limitare questi apparati e le azioni di concorrenza sleale. Tra le proposte, l’introduzione di obblighi di cessione dei dati ad altri operatori del mercato gravanti sulle cosiddette “piattaforme di grandi dimensioni”. Cfr. COM(2020) 842 cit.

la sensazione che questi sistemi complessi tendano o ambiscano a vivere di regole proprie, che talvolta forzano il diritto positivo, dando luogo a un diritto negativo certamente alternativo, vocato non raramente a prevalere.

Alla prova dei fatti, questi sistemi deviano dal diritto positivo, pur essendo essi formalmente interni all'ordinamento giuridico costituito. Ma più ancora: la devianza o alterità rispetto al diritto positivo non pare occasionale o derivata; essa al contrario sembra connaturata al modello stesso. Si tratta di un carattere a tratti eversivo, che dunque faticosamente si presta ad essere arginato mediante le sanzioni proprie del diritto positivo; che appaiono inefficaci, se non addirittura insufficienti nella loro parzialità. Il tema della inefficacia tornerà anche a proposito delle regole sulle pratiche consultive online, esaminate più avanti.

Se nella nascente società tecnologica il diritto negativo valeva a segnalare nuovi comportamenti o nuovi diritti che avrebbero potuto integrare il diritto positivo, perché espressione della società e rappresentazione di nuove fattispecie giuridiche prima sconosciute, con i social media gestiti dai grandi players della Rete esso invece sembra farsi ostile [Frosini 1981]. Muta cioè la natura della negazione, la quale perde il carattere di collante tra l'esperienza sociale e l'esperienza giuridica.

Il diritto negativo dei social media si compone di regole di relazione che coesistono apparentemente col diritto posto, ma di fatto operano due diritti e due ordinamenti (secondo la ricostruzione romaniana), laddove l'uno tenderebbe a negare l'altro. Come può agevolmente intendersi, il diritto positivo allude al diritto dello Stato che sorregge e dirige la società civile, si esprime attraverso istituzioni pubbliche e perdura fintanto che i suoi membri sentono di appartenervi. Il diritto negativo è l'altro, estraneo di fatto e assiologicamente alla realtà statuale, ma altrettanto suscettibile d'esser percepito dai membri della comunità come produttivo di relazioni interpersonali e di valori.

Viene dunque in rilievo dal punto di vista giuridico anche l'aspettativa che i consociati (i cittadini utenti) ripongono negli effetti prodotti dalle regole dell'uno e dell'altro "sistema giuridico". Che, anzi, proprio la scarsa chiarezza circa l'efficacia dell'uno o dell'altro non di rado induce le persone a considerare prevalente il diritto negativo; nonostante esso tenda a farsi tiranno, prevaricante sul diritto positivo e specialmente sui diritti della persona.

Il ricorso ampio a mezzi in ipotesi funzionali ad accrescere le occasioni di partecipazione e di relazione online, come noto, ha infatti alimentato ulteriormente la fisiologica deriva soggettivistica, finendo spesso proprio per comprimere i diritti della persona, che non paiono più sufficientemente garantiti mediante gli strumenti del diritto positivo. Gli argini approntati dal diritto positivo funzionano male nel diritto negativo dei social media. E la letteratura sociologica ci conferma che a questo sconfinamento del diritto negativo occorre frapporre anzitutto barriere di tipo etico e culturale. Qualunque pratica partecipativa sui social appare cioè viziata sin dal principio.

3. Il diritto debole: partecipazione democratica e consultazioni pubbliche online

Se l'osservazione dei più diffusi e utilizzati social media contemporanei ci restituisce l'immagine di un diritto positivo accantonato, svilito, fragile e con esso le istituzioni che lo producono e ne garantiscono l'applicazione, non bisogna tuttavia credere che nel nuovo mondo digitalizzato non vi sia posto per nuove e in ipotesi più efficaci pratiche partecipative.

Se cioè sui social può registrarsi una latente compressione del sistema delle libertà garantito dai diritti nazionali e sovranazionale, che ne esce pesantemente fiaccato nel suo complesso, con conseguenze sulla libertà di autodeterminarsi – prima che in Rete, nella vita reale – mediante un meccanismo predefinito di induzione alle scelte (e al consumo) e all'interpretazione della realtà, condizionato da dati diffusi ad arte o artefatti, non vanno tuttavia ignorate alcune disposizioni di legge apparentemente più salde e ambiziose. È il caso delle pratiche consultive che s'innestano nelle relazioni tra comunità e amministratori pubblici.

Tra gli istituti della partecipazione il nostro ordinamento giuridico negli anni più recenti – per l'appunto dopo Internet – sembra aver mostrato una speciale attenzione per l'istituto della consultazione popolare, già noto e sperimentato, oltre che previsto nelle Carte costituzionali delle democrazie rappresentative col fine

espresso di rafforzare e vivificare la rappresentanza⁸. Un'attività consultiva che ha finalità inclusiva, mirata cioè a consentire la partecipazione *diretta* della cittadinanza alla formazione delle regole del vivere comune; regole pure formalmente spettanti alle istituzioni rappresentative⁹. Un'attività quindi incardinata nella democrazia rappresentativa e nei principi della nostra Costituzione, che all'art. 3 espressamente «ammette e richiede» [Allegretti 2011, 200]¹⁰ – per l'appunto – anche la partecipazione. Perché solo un coinvolgimento pieno delle persone nelle scelte politiche delle istituzioni rappresentative del territorio che abitano, come anche delle istituzioni pubbliche apparentemente più “distanti”, potrà loro restituire quel ruolo attivo nella comunità che l'art. 2 della nostra Costituzione

8. In tal senso, v. esemplarmente Corte cost. n. 496 del 2002: «La partecipazione delle popolazioni locali a fondamentali decisioni che le riguardano costituisce un principio di portata generale che è connaturale alla forma di democrazia pluralista accolta nella Costituzione repubblicana [...]. La possibilità di concorrere alla determinazione delle scelte delle quali si è destinatari, infatti, vivifica gli istituti della rappresentanza offrendo agli organi politici e amministrativi l'opportunità di un più stretto raccordo con le popolazioni amministrate.» (diritto 2). Tra i numerosi scritti dedicati al tema della consultazione popolare nel nostro ordinamento, v. specialmente la prima letteratura: Tuccari [1974]; Barbera [1987]; Pezzini [1992].

9. Sul fondamento costituzionale della comunicazione pubblica, v. Marsocci [2002]. Sull'evoluzione del modello di comunicazione pubblica, v. Rolando [2014], il quale auspica l'avvento di un'amministrazione “relazionale” (tra istituzioni e società).

10. In dottrina si distinguono gli istituti e le pratiche partecipative in senso esteso (ascrivibili alla cosiddetta democrazia rappresentativa o indiretta) dai metodi della cosiddetta «partecipazione in senso proprio e stretto o partecipazione democratica *tout court* o popolare» (*ibidem*). Questi ultimi sono «dispositivi di intervento diretto dei cittadini – espressione che comprende anche gli stranieri coinvolti da un legame specifico col nostro Paese – nelle attività decisionali delle istituzioni pubbliche. Intervento che, sulla base di un *riconoscimento reciproco* tra cittadini e istituzioni, legittima i *singoli cittadini* in quanto tali (i cittadini “ordinari”), eventualmente anche riuniti *in forma associativa*, ad agire nell'ambito di *procedure pubbliche articolate*, con la capacità di esprimersi per via di *argomentazioni* (dunque con quello che si chiama processo “deliberativo”) e con l'obiettivo di rendere loro possibile una *influenza effettiva* sulle decisioni finali [Allegretti 2011].

per esse prefigura¹¹. Tutto ciò senza però dimenticare, in ogni caso, che si tratta di percorsi istituzionali appannaggio quasi esclusivo degli Esecutivi¹².

Tra le più antiche e utilizzate applicazioni di Internet, il web è subito apparso ai più come un mezzo formidabile per lo scambio di dati e informazioni, per le comunicazioni interpersonali o per le discussioni collettive; tutte attività, queste, essenziali anche in un'azione politica che veda protagonisti – in un circolo virtuoso – i rappresentanti e i rappresentati¹³. In questi ultimi decenni cioè anche le comunicazioni tra i pubblici poteri e la società sono aumentate in quantità, lasciando supporre una crescita a tutto tondo anche della qualità delle relazioni tra le persone e le istituzioni democratiche. Nel solco delle nuove comunicazioni pubbliche telematiche, si è innestata dunque una nuova modalità di consultazione della cittadinanza, apparentemente anch'essa rinverdata dalla possibilità di utilizzare la Rete¹⁴. La massiccia diffusione via *web* di dati e informazioni di fonte pubblica ha, infatti, contribuito a rinverdire i mai sopiti aneliti partecipativi presenti nella società, prefigurando nuove occasioni di relazione e di scambio, come testimoniato dagli orientamenti legislativi degli ultimi anni in materia di informazione e comunicazione pubbliche. Se, infatti, al principio queste attività istituzionali miravano *ex lege* a perseguire la trasparenza dell'azione amministrativa e a consentire il controllo sociale sull'agire pubblico¹⁵, da ultimo – proprio

11. Nel recente *Democracy Action Plan cit.* la Commissione insiste particolarmente sull'impegno democratico e sulla partecipazione attiva, al di là delle elezioni, da valorizzare in molte politiche euronionali (in materia di gioventù, istruzione, cultura e ricerca, ecc.).

12. Riflette acutamente sul concetto “ambiguo” di consultazione nell'ambito dei percorsi partecipativi e della relativa loro regolazione [Valastro 2017].

13. Sulla partecipazione con speciale attenzione all'uso delle applicazioni Internet, cfr. Marcelli, Marsocci, Pietrangelo [2015]; D'Atena [2019].

14. Più di un decennio fa, v. già OECD (2001).

15. Basti qui ricordare la legge 7 giugno 2000, n. 150, che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni «in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa» (art. 1, co. 1), su cui v. Arena [1996]. Più ampia invece la cornice entro cui è iscritto il più recente d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che regola gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni; obblighi da adempiere esclusivamente mediante i siti *web* istituzionali. A norma dell'art. 1, co. 2, del d.lgs., la trasparenza «[...] concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà

grazie al ricorso al nuovo strumentario digitale – esse sono state assunte come precondizioni per una novella partecipazione democratica¹⁶. La consultazione online è “tornata in uso” sia come dibattito pubblico sia anche come segmento interno ai procedimenti regolatori. Con l’obiettivo, in entrambi i casi, di rendere protagonisti alla pari amministrazioni e amministrati, in una inedita collaborazione destinata ad incidere forse sull’idea stessa di amministrazione pubblica¹⁷.

Ma in questa nostra contemporanea “democrazia digitale” quanto la consultazione popolare via web è servita o potrà servire a scuotere gli istituti della rappresentanza politica da quel torpore che, nella rappresentazione collettiva, da lungo tempo li avvolge?¹⁸

Il tema della consultazione popolare, come detto, non è certamente nuovo alla riflessione giuridica, che ne ha da tempo indagato i profili nell’ambito degli studi sul diritto alla partecipazione democratica¹⁹. Ma oggi anche i percorsi di digitalizzazione non dovrebbero più costituire una novità. Dell’esistenza di questo nuovo e utile strumentario, infatti, le amministrazioni pubbliche si sono accorte da tempo; tanto che dopo una prima sperimentazione in via di prassi, ne hanno regolato l’impiego attraverso un quadro normativo ricco, se non già sovrabbondante; e in parte non ancora attuato. Si tratta di interventi normativi che hanno avuto ad oggetto in prima battuta l’organizzazione interna delle amministrazioni, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento dell’attività amministrativa

nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino». Sul d.lgs. n. 33/2013, tra gli altri, v. Ponti [2013].

16. Sulle prime esperienze di consultazione online mediante i cosiddetti “media civici digitali”, cfr. Fondazione Arhef [2013], secondo cui «Le forme di collaborazione in rete hanno il potenziale di cambiare ancora più in profondità le forme della partecipazione politica dei cittadini, dalle strutture della comunicazione tra i cittadini e gli eletti alle pratiche che portano alle decisioni» [ivi, 7].

17. Fanno da sfondo a queste riflessioni gli studi sull’*amministrazione condivisa* di Arena [1997].

18. Tra gli altri, v. le riflessioni di Ainis [2013].

19. Sugli istituti della partecipazione popolare, oltre agli scritti indicati nella nota 5, v. anche Luciani [2006]; Valastro [2009, 2010]; M. Picchi [2012]; De Santis [2013].

(anche digitale, dunque)²⁰; e successivamente la tutela dei diritti individuali e collettivi, soprattutto però con norme promozionali²¹; secondo una linea teorica per cui si procede prima alla modernizzazione degli apparati pubblici col fine di garantire poi i diritti alla cui attuazione essi sono preposti²².

Dunque, si rintraccia nel lungo percorso normativo l'idea di una *amministrazione digitale* orientata alla *cittadinanza digitale*, vista, quest'ultima, come parte integrante della cittadinanza, non altra rispetto ad essa. Vedremo allora più avanti quali effetti esso abbia prodotto, quanto cioè i nostri legislatori abbiano sapu-

20. Sugli effetti dell'introduzione degli elaboratori elettronici nelle pubbliche amministrazioni, v. già ampiamente Predieri [1971]. Scriveva l'A.: «La diffusione dei sistemi d'informazione nella amministrazione dello Stato è nata e perdura sotto il segno della settorialità che caratterizza l'intero apparato amministrativo e il complesso normativo del nostro Paese, e li rende scopertamente inadeguati alle esigenze di una società come la attuale. Essa nelle sue strutture e nelle sue proiezioni di convincimenti, di immagini, di consapevolezza è qualificata dalle interdipendenze, dalle interconnessioni, dalle esigenze e presenze di sistemi e strutture metodologicamente unificanti i campi più diversi. Tutti questi fenomeni sono in larga parte causati e stimolati proprio dalla informatica e dalla cibernetica.» [ivi, 51-52]. E ancora: «[...] manca un indirizzo politico e amministrativo per l'informatica, in ogni campo, nei due aspetti, che possiamo sintetizzare nelle formule "l'amministrazione per l'informatica" e la "informatica per l'amministrazione" (in cui "amministrazione" ha il significato ampio di uno dei tre poteri tradizionali dello Stato). Politica per l'informatica e modificazioni apportate dall'informatica nelle amministrazioni sono strettamente connesse» [ivi, 52]. V. anche Ciampi [1985] (primo rapporto) e [1998] (secondo rapporto).

21. Si tratta evidentemente di considerazioni che presuppongono la garanzia del diritto di accesso ad Internet, necessario presupposto di ogni riflessione sulla cosiddetta cittadinanza digitale. Nel nostro Paese la riflessione giuridica sulle garanzie di accesso alla Rete è ben antica; ed anzi, è doveroso ricordare qui gli scritti pionieristici di Stefano Rodotà e Pasquale Costanzo. Fra le prime riflessioni, v. anche Valastro [2001], Pietrangelo [2007]. Negli anni più recenti, anche a seguito di alcune significative pronunce di Corti costituzionali estere, il tema sembra aver suscitato finalmente maggiore attenzione. Si segnalano, tra gli altri, i contributi presenti in Amoretti [2010]; Borgia [2010]; Azzariti [2011]; Marsocci [2011]; De Minico [2012, 2013]; Nannipieri [2013]. Per una critica alla cosiddetta "cittadinanza digitale", con speciale attenzione per le incongruenze e le inefficaci velleità del nostro legislatore statale, volendo, cfr. Pietrangelo [2020]. Su tali profili, v. ampiamente anche Valastro [2017].

22. Ad un primo stadio di modernizzazione dell'amministrazione dovrebbe seguire una seconda fase, nella quale prevalga invece «un deciso effetto di potenziamento della persona, secondo le linee tracciate nei principi fondamentali e nella prima parte della Costituzione» [Berti 1986, 97].

to valorizzare quei «vantaggi sociali dell'impiego degli elaboratori elettronici» [Rodotà 1972, 19] di cui da decenni si ragiona.

3.1. Le fonti normative sulla cosiddetta “trasformazione digitale” (dall'amministrazione digitale alle comunicazioni via web, fino alle consultazioni online)

Nel nostro ordinamento nazionale la prima normativa compiuta sull'impiego degli strumenti informatici da parte delle pubbliche amministrazioni risale al lontano 1993 (d.lgs. n. 39 del 1993)²³. Per la prima volta una fonte normativa si occupava de «la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»²⁴, con queste precise finalità: «miglioramento dei servizi; trasparenza dell'azione amministrativa; potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; contenimento dei costi dell'azione amministrativa»²⁵. Finalità attualissime, per quanto già al tempo costituissero il risultato di lunghe riflessioni interne all'amministrazione e al mondo della ricerca.

Di norme poi ne sono seguite molte, anche frammentarie; tanto che il legislatore esattamente un decennio fa ha provveduto a riordinare, innovandola, la materia della cosiddetta attività amministrativa digitale.

Nel 2005, infatti, è stato approvato il primo Codice ad essa interamente dedicato (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), il quale però veniva a sovrapporsi e a intrecciarsi con tutta la normativa precedente in tema di attività amministrativa, ponendo non poche difficoltà interpretative. A distanza di un decennio, pur dinnanzi a norme ancora inattuate, può certamente rilevarsi come la nostra pubblica amministrazione sia – da tempo, per l'appunto – *ex lege* un'amministrazione digitale²⁶. Basti qui ricordare l'art. 12 del Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa», che impone l'utilizzo delle tecnologie dell'infor-

23. D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

24. D.lgs. n. 39/1992, art. 1, co. 1.

25. Ivi, art. 2, co. 1.

26. Sulla sovrabbondanza di norme in tema di utilizzo degli strumenti informatici e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni v. già D'Elia Ciampi [2003] e Pietrangelo [2007].

mazione e della comunicazione «per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e *partecipazione* nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese», previsti dallo stesso Codice. Principi, questi, poi tutti più o meno sviluppati negli anni successivi all'entrata in vigore di quella prima normativa di riordino; come testimonia, da ultimo, il d.lgs. n. 33 del 2013 che disciplina gli obblighi di trasparenza e pubblicità delle amministrazioni pubbliche, da adempiersi esclusivamente via *web*.

Per il nostro diritto positivo, dunque, le amministrazioni pubbliche informano e comunicano via *web*; anzi, i siti *web* istituzionali stanno mutando ulteriormente nell'uso: da canali di comunicazione unilaterale delle amministrazioni a spazi virtuali di interazione e dibattito tra la cittadinanza e l'amministrazione stessa.

Come detto, uno dei metodi partecipativi ai quali sempre più spesso negli ultimi anni le amministrazioni pubbliche hanno fatto ricorso, con l'obiettivo dichiarato di voler aprire al contributo delle comunità la definizione delle politiche pubbliche, è la consultazione popolare; più precisamente, la consultazione pubblica via *web*.

Per il nostro ordinamento giuridico la consultazione pubblica telematica consiste attualmente in una *pratica* partecipativa che utilizza (anche in via non esclusiva) il sito web istituzionale del soggetto pubblico, il quale sito web – talvolta sfugge, ma è bene ricordare che le fonti normative in materia non mancano – da più di un decennio è strumento d'elezione della comunicazione tra l'amministrazione e la sua comunità; un'attività informativa e comunicativa dei soggetti pubblici finalizzata *ex lege*, tra l'altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”²⁷.

Esaminiamo ora più da vicino il quadro normativo sugli istituti consultivi condotti mediante gli strumenti telematici, identificati come tali di nostri legisla-

27. Art. 1, co. 5, lett. d), legge n. 150 del 2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni). Com'è noto, queste attività di informazione e di comunicazione “[...] sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.” (art. 3, co. 2).

tori. In esso è rintracciabile una prima fase, nella quale questo tipo di consultazioni ha trovato un'ancora regolatoria, talvolta con qualche forzatura, nell'intreccio tra le fonti normative sull'uso dei siti web istituzionali, da un lato, e le norme (generali o specifiche) sui metodi partecipativi, dall'altro.²⁸ In un secondo periodo, invece, la via interpretativa ha ceduto il posto alla norma espressa. La cosiddetta "partecipazione democratica elettronica" è stata, infatti, disciplinata all'interno del Codice dell'amministrazione digitale adottato nel 2005 (articolo 9) come norma generale di principio, di tenore programmatico. Essa può ancora oggi ritenersi innovativa, almeno nella *ratio*, ma a distanza di anni permane l'inefficacia dal punto di vista applicativo. Con questa disposizione il legislatore statale impegnava (e impegna) le amministrazioni pubbliche a favorire "ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi"²⁹. Benché aggiornata nel 2016, ad essa non è mai seguita una robusta regolazione di dettaglio, che superasse le tante prassi disomogenee e definisse caratteri, finalità, limiti ed effetti delle nuove forme di partecipazione via web³⁰. Dunque, una disposizione debole, espressione di un diritto inefficace.

Il seguito è certamente mancato, fatte salve le specifiche consultazioni online condotte nell'ambito della valutazione d'impatto degli atti normativi del Governo, che sono state regolate con un regolamento dedicato nel 2017³¹.

28. Tra cui il d.lgs n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), su cui, tra gli altri, volendo D'Elia, Pietrangelo [2005]; e da ultimo il d.lgs n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), su cui Ponti [2016 e 2019]; Carloni [2005].

29. Art. 9, d.lgs. n. 82 del, testo originario, oggi modificato.

30. Il d.lgs. n. 179 del 2016 ha integrato l'originario articolo 9 del d.lgs. n. 82 del 2005, cosicché oggi le amministrazioni pubbliche devono favorire anche pratiche di consultazione online finalizzate a "migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare" (articolo 9, d.lgs. n. 82 del 2005, testo vigente, come modificato dal d.lgs. n. 179 del 2016).

31. DPCM 15 settembre 2017, n. 169, Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione. Cfr. anche il DPCM 10 maggio 2018, n. 76, Regolamento recante modalità

Sul fronte del diritto positivo regionale, forse si registra qualche spinta in più in termini di valorizzazione delle applicazioni digitali in ambito partecipativo, quantomeno sul versante della disciplina giuridica, che in certa misura ha lasciato meno spazio – e quindi meno incertezza – alle molte e differenti pratiche diffuse sui territori. In alcuni casi, come nelle leggi regionali sulla partecipazione di Toscana, Emilia-Romagna o Umbria la “consultazione telematica” sembra quasi assumere una veste autonoma, rispetto ad istituti giuridici precedenti privi di efficacia³². Ma anche in questi casi il diritto positivo si è mostrato debole, poiché non sono state adottate le necessarie disposizioni attuative, in grado di assegnare al contributo di partecipazione un peso non di mera persuasione.

4. Nota di chiusura: sul ruolo delle istituzioni e della regolazione pubblica

Le tecnologie dell’Internet si sono sostituite nell’immaginario collettivo agli strumenti della democrazia partecipativa dentro quadri socio-istituzionali nei quali a questa seconda è stata assegnata una capacità di traino rispetto a derive o crisi di differente natura. Allo strumentario delle ICT (eterogeneo ed eterodiretto, oltre che sempre in evoluzione) è stato assegnato un ruolo quasi taumaturgico, come se la digitalizzazione potesse supplire a vuoti o a debolezze intrinseche degli apparati e dei sistemi democratici. Questa traccia emerge chiaramente dai percorsi istituzionali e regolativi che governano le democrazie contemporanee “digitalizzate”, anzi essa appare quasi ricorsiva, dagli anni Sessanta in poi.

Certamente le tecnologie dell’Internet sono entrate anche “dentro la partecipazione”, vista come una delle forme non predeterminate di esercizio della sovranità popolare, e lo hanno fatto prepotentemente e capillarmente. Ed è anche questa la ragione per cui dinnanzi alla diffusione pervasiva di applicazioni proprietarie, gestite da soggetti che si atleggiano a legislatori e giudici dinanzi

di svolgimento, tipologie e soglie delle opere sottoposte a dibattito pubblico, previsto dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 50/2016).

32. Si tratta delle seguenti: legge Regione Toscana n. 69 del 2007; legge Regione Emilia-Romagna n. 3 del 2010; legge Regione Umbria n. 14 del 2010, su cui v. ampiamente gli scritti di M. Ciancaglini [2008, 2011a, 2001b, 2014].

dell'agire comunicativo e partecipativo in Rete di un numero enorme di persone, che per ripercorrere e riconsiderare le forme della partecipazione occorre osservare anche l'evoluzione del diritto positivo che ha disciplinato alcuni rilevanti fenomeni partecipativi. La rassegna e l'analisi hanno evidenziato la presenza nel nostro ordinamento giuridico di vuoti regolativi o, all'opposto, di regole incapaci di ampliare i modi di esercizio di alcune libertà fondamentali: norme sulla partecipazione via web che mostrano tutta la loro debolezza, perché non sono state accompagnate nel tempo da politiche sulla digitalizzazione che investissero trasversalmente la società (cultura, istruzione ecc.). Con un lessico diverso, ma senza alcun mutamento di prospettiva, oggi si ragiona di "trasformazione digitale", con l'impegno (per nulla nuovo, ahimè) di rafforzare i percorsi di alfabetizzazione mediatica e la partecipazione democratica digitale.³³ Vedremo se il tempo porterà qualche novità significativa.

33. COM(2020) 790 cit.

Riferimenti bibliografici

Abbondante, F.

2018, *Il ruolo dei social network nella lotta all'hate speech: un'analisi comparata fra l'esperienza statunitense e quella europea*, in G.L. Conti, M. Pietrangelo, F. Romano (a cura di), *Social media e diritti. Diritto e social media*, Esi, Napoli, 2018, pp. 41-68.

Ainis, M.

2013, *Democrazia digitale*, Rassegna parlamentare, n. 2, pp. 263-277.

Allegretti, U.

2011, *Democrazia partecipativa, ad vocem*, Enciclopedia del diritto, IV, pp. 299-335.

2021, *Modelli di partecipazione e governance territoriale*, Istituzioni del federalismo, n. 2, pp. 193-214.

Amoretti, F. (a cura di)

2010, *Diritti e sfera pubblica nell'era digitale*, numero speciale di *Politica del diritto*, n. 3, pp. 543.

Arena, G.

1996, *Trasparenza amministrativa e democrazia*, in G. Berti, G. De Martin (a cura di), *Gli istituti della democrazia amministrativa*, Giuffrè, Milano, pp. 13-27.

1997, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 117-118, pp. 29-65.

Azzariti, G.

2011, *Internet e Costituzione*, *Costituzionalismo.it*, https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/Costituzionalismo_392m.pdf.

Pezzini, B.

1992, *Il referendum consultivo nel contesto istituzionale italiano*, *Diritto società*, pp. 429-473.

Ponti, B. (a cura di)

2013, *La riforma della trasparenza. Come cambia il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 dopo il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*, Maggioli, Rimini.

Barbera, A.

1987, *Una novità istituzionale: i referendum consultivi (o di indirizzo) di iniziativa popolare?*, Le Regioni, pp. 1297-1298.

Berti, G.

1986, *Diritto e Stato. Riflessioni sul cambiamento*, Cedam, Padova.

Borgia, F.

2010, *L'accesso ad Internet come diritto umano*, La Comunità internazionale, n. 3, pp. 395-414.

Carloni, E.

2019, *Alla luce del sole. Trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione*, Diritto amministrativo, n. 3, pp. 497-538.

Ciampi, C. (a cura di)

1985, *Rapporti sull'informatica nelle Regioni italiane*, Formez, Roma.

Ciancaglini, M.

2008, *La democrazia partecipativa in Toscana. Note a margine della legge regionale n. 69/20*

2011, *Tra democrazia partecipativa e concertazione. La legge regionale 3/2010 dell'Emilia-Romagna*, Istituzioni del federalismo, n. 2, pp. 215-253.

2014, *Un'ulteriore tappa nel processo di consolidamento della democrazia partecipativa. La legge regionale toscana 46/2013*, <https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-1-2014/702-osf-1-2014-ciancaglini-nota/file>

D'Atena, A.

2019, *Democrazia illiberale e democrazia diretta nell'era digitale*, Rivista AIC, n. 2, pp. 583-596.

D'Elia Ciampi, I.

2003, *Informatica e banche dati*, in S. Cassese (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano.

D'Elia, I., M. Pietrangelo (a cura di)

2005, *Il Codice dell'amministrazione digitale*, numero speciale di *Informatica e diritto*, pp. 306.

De Minico, G.

2012, *Internet. Regola e anarchia*, Jovene, Napoli.

2013, *Uguaglianza e accesso ad Internet*, in www.forumcostituzionale.it, 6/3/2013.

De Santis, V.

2013, *La partecipazione democratica nell'ordinamento delle Regioni*, Giappichelli, Torino.

Della Morte, G., G. Mascheroni

2021, *Chi controlla i controllori della rete?*, Quotidiano online *Domani*, 15 gennaio.

Fondazione Ahref (a cura di)

2013, *Rapporto per il Senato della Repubblica. I Media civici digitali in ambito parlamentare*, Fondazione Ahref, Trento.

Frosini, V.

1981, *Il diritto nella società tecnologica*, Giuffrè, Milano.

Luciani, M.

2006, *Gli istituti di partecipazione popolare negli Statuti regionali*, <http://www.issirfa.cnr.it/massimo-luciani-gli-istituti-di-partecipazione-popolare-negli-statuti-regionali-settembre-2006.html>.

Marcelli, F., P. Marsocci, M. Pietrangelo (a cura di)

2015, *La rete internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica*, Editoriale scientifica, Napoli.

Marsocci, P.

2002, *Poteri e pubblicità, Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale*, Cedam, Padova.

2011, *Lo spazio di Internet nel costituzionalismo*, Costituzionalismo.it, https://www.constituzionalismo.it/wp-content/uploads/Costituzionalismo_399.pdf.

Nannipieri, L.

2013, *Costituzione e nuove tecnologie: profili costituzionali dell'accesso ad Internet*, Rivista online dell'Associazione Gruppo di Pisa, https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Lorenzo_Nanniperi_-_Costituzione_e_nuove_tecnologie_profili_costituzionali_dell_accesso_ad_Internet.pdf.

OECD

2001, *Handbook on Information. Consultation and Public Participation*, OECD Publications Service, Paris.

Picchi, M.

2012, *Il diritto di partecipazione*, Giuffrè, Milano.

Pietrangelo, M.

2007, *La società dell'informazione tra realtà e norma*, Giuffrè, Milano.

2018, *Social media e diritti*, MediaLaws, 23 maggio, <http://www.medialaws.eu/social-media-e-diritti>.

2020, *Cittadinanza digitale e diritto all'uso delle tecnologie*, in G. Cammarota, P. Zuddas (a cura di), *Amministrazione elettronica. Caratteri, finalità, limiti*, Torino, Giappichelli, pp. 15-33.

Ponti, B. (a cura di)

2016, *Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni*, Maggioli, Rimini.

Ponti, B.

2019, *La mediazione informativa nel regime giuridico della trasparenza: spunti ricostruttivi*, *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2, pp. 383-422.

Predieri, A.

1971, *Gli elaboratori elettronici nell'amministrazione dello Stato*, Il Mulino, Bologna.

Resta, F.

2020, *I poteri privati e gli arbitri dei diritti*, MediaLaws, 1 dicembre <http://www.medialaws.eu/i-poteri-privati-e-gli-arbitri-dei-diritti>.

Rodotà, S.

1972, *L'elaboratore elettronico e il cittadino*, Istituto e Ricerche sullo Stato e l'Amministrazione, Roma.

Rolando, S.

2014, *Comunicazione, poteri e cittadini. Tra propaganda e partecipazione*, Egea, Milano.

Rospi, M.

2017, *Social media, minori e cyberbullismo: lo status quo della legislazione nazionale ed eurounitaria*, Informatica e diritto, a. XLIII, vol. XXVI, 2017, n. 1-2, pp. 453-482.

Schiavon, A.

2017, *Cat-Fish, Romance Fraud e Sextortion: le nuove frontiere dell'adescamento nei social media*, Informatica e diritto, a. XLIII, vol. XXVI, 2017, n. 1-2, pp. 177-200.

Tuccari, E.

1974, *Partecipazione popolare e ordinamento regionale*, Giuffrè, Milano.

Valastro, A.

2001, *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie*, Giuffrè, Milano.

2009, *Gli strumenti e le procedure di partecipazione nella fase di attuazione degli statuti regionali*, Le Regioni, n. 1, pp. 79-106.

2010, *Partecipazione, politiche pubbliche, diritti*, in A. Valastro. (a cura di), *Le regole della democrazia partecipativa. Itinerari per la costruzione di un metodo di governo*, Jovene, Napoli.

2017, *Gli istituti di partecipazione, fra retorica delle riforme e umiltà dell'attuazione*, Costituzionalismo.it, n. 1, pp. 35-95.